



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



SEDE CENTRALE: Via Cesarò, 36 Erice (Casa Santa)
Cod. M.P.I. TPIS02200A – C.F. 93066580817
☎ 0923 569559 ☎ 0923 568484
✉ TPIS02200A@istruzione.it ✉ PEC TPIS02200A@pec.istruzione.it
🌐 www.sciasciaebufalino.edu.it



1

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"

CUP: J59J21010840001

CIG: Z1036DFB0C

Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, (convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), e art. 51 del D.L.31 maggio 2021, n. 77 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI

TRA

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "L. Sciascia" con sede in Erice, Via Cesarò, 36 nella persona del suo legale rappresentante **Dott.ssa Margherita Ciotta**, Dirigente Scolastico, nata a Erice (TP) il 06/10/1960, cod. fisc. CTTMGH60R46D423F e domiciliata per la sua carica presso l'istituto, di seguito denominato *ISTITUTO*

E

la Ditta **GRUPPO GALAGANT SRL** con sede in via **COLA DI RIENZO 212 – 00192 – ROMA**, **Partita IVA: 14197361000** rappresentata da **Bottini Andrea** nella qualità di Legale rappresentante e per effetto della carica domiciliato presso la sede della società, di seguito denominata DITTA.

PREMESSO

che il Dirigente Scolastico, con Determina prot. n. 0013952 del 27/06/2022 ha autorizzato l'affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite Trattativa Diretta n. 3071909, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, (convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), e art. 51 del D.L.31 maggio 2021, n. 77 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), alla ditta **GRUPPO GALAGANT SRL** con sede in via **COLA DI RIENZO 212 – 00192 – ROMA**, Partita IVA: 14197361000, per l'acquisto di dispositivi digitali (PNSD Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo

2021, n. 41), con procedura d'urgenza, per una spesa totale complessiva di € 13.113,78 IVA inclusa;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Le premesse, il disciplinare, prot. n. 13689 del 21/06/2022, della trattativa diretta su MEPA. n. 3071909 prot. 13690 del 21/06/2022, la relativa offerta economica prot. n.0013877 del 24/06/2022 con il dettaglio prezzi della trattativa diretta prot. n. 0013889 del 24/06/2022, presentati dalla ditta GRUPPO GALAGANT SRL, costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolato:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dalla la nota di autorizzazione m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0050607.27-12-2021 avente ad oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “*Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori*”;
- dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 3

Oggetto del presente contratto è la *fornitura di dispositivi digitali a carico del PNSD Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.*

Art.4

Le prestazioni richieste alla DITTA sono specificamente riportate di seguito:

- Monitor 75” Sasmsung Flip 3 => 1989,99 x 3 = 5969,97
- Box per custodia Notebook e oggetti => 118,88 x 8 = 951,03
- Lenovo V15 I5 – 8 GB – 256 – W10 PRO => 319,00 x 12 = 3828,00

Consegna della fornitura e verifica corretto funzionamento mediante collaudo presieduto da un esperto collaudatore nominato da questa Istituzione Scolastica. Al termine delle prove con esito positivo sarà redatto il relativo verbale di collaudo che sarà firmato dal collaudatore e dal rappresentante tecnico/legale della ditta fornitrice.

La fornitura deve essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro dell'istituzione scolastica. L'installazione sarà concordata con l'istituzione acquirente.

Art. 5

Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Art. 6

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 10.

Sono a carico della Ditta, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

La Ditta si obbliga ad eseguire le attività nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in qualità di beneficiario del finanziamento PNSD Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41".

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico e, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo 12

Art. 7

L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto.

Art. 8

L'Azienda fornitrice garantisce la piena proprietà delle attrezzature e dichiara che le stesse sono libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi.

L'Azienda fornitrice garantisce che i prodotti siano nuovi di fabbrica, esenti da vizi o difetti di funzionamento e siano conformi alle caratteristiche definite nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

Qualora le attrezzature vendute presentassero vizi o difetti di funzionamento l'Azienda dovrà provvedere alla loro sostituzione e riconsegna.

L'Azienda fornitrice s'impegna a fornire il servizio di assistenza e manutenzione tutti i giorni lavorativi dell'Istituzione Scolastica, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, e dovrà essere erogato a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo e fino alla scadenza del periodo di garanzia. L'intervento tecnico deve risolvere il problema direttamente c/o la scuola; qualora ciò non fosse possibile, la Ditta deve immediatamente provvedere a sostituire l'apparecchiatura in avaria con altra analoga fino al suo ripristino e si deve adoperare all'installazione dei programmi, al salvataggio e trasferimento dei dati e a quanto altro necessario alla immediata rimessa in funzione del servizio sospeso.

Art. 9

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dalla Ditta. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nei documenti di cui all'art.2 e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui l'affidatario non provvede alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.

Art. 10

Il prezzo della fornitura del presente contratto è stato tra le parti stabilito in complessivi **€ 10.749,00 (diecimilasettecentoquarantanove/00) IVA ESCLUSA** che sarà corrisposto previa presentazione di regolare fattura e previo rilascio di idonea certificazione in regola con la vigente normativa fiscale, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte della Ditta, a mezzo bonifico bancario solo dopo l'esito positivo del collaudo;

Ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008 e ss.mm.ii. il Dirigente provvederà, ad operare gli opportuni controlli presso la società Equitalia al fine di accertarsi che da parte del titolare di codesta ditta, non ci siano cartelle insolute.

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Qualsiasi comunicazione diretta sia all'Azienda fornitrice che all'acquirente relativa al presente contratto dovrà essere inviata via PEC

L'aggiudicatario si impegna a riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG **Z1036DFBOC**) e il codice unico di progetto (CUP **J59J21010840001**);

Art. 11

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dal GDPR 679/2016, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 12

Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato dall'affidatario verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati. In tal senso l'affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all'esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Istituto Scolastico.

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto dell'Istituto Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Art. 13

Ferma restando l'applicazione della penale e salva in ogni caso la facoltà dell'esecuzione in danno, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei termini di cui al successivo comma 2.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui la Ditta perda i requisiti minimi richiesti per la stipula del presente contratto.

Nel caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, procederà all'esecuzione in danno del servizio nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 14

La Ditta prende atto che l'Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già previste in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le prestazioni del servizio. In tale ipotesi, la Ditta avrà diritto al corrispettivo per le attività eseguite fino al momento del recesso. *Infine "nel caso di sopravvenuta disponibilità della relativa convenzione CONSIP, il contratto già stipulato sarà risolto ove la Ditta non rinnovi l'offerta a condizioni pari o più vantaggiose rispetto alla proposta della convenzione CONSIP medesima"*

Art. 15

il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ex art. 80 del d.lgs. n.50/2016 da parte dell'operatore economico, avrà come effetto:

- la risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto

Art. 16

È fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 17

L'affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto nella misura del 22% dell'importo contrattuale.

Art. 18

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Trapani.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'ISTITUTO SCOLASTICO
Firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Margherita Ciotta)

Per l'IMPRESA
Firmato digitalmente dal
LEGALE RAPPRESENTANTE
(Bottini Andrea)